



COMUNE DI RIOLO TERME  
*Città d'Acque*  
Provincia di Ravenna



*Ufficio del Sindaco*  
Via Aldo Moro n. 2 - 48025 Riolo Terme (RA)  
Tel. 054677411 – fax 054670842  
e-mail: [sindacoriolo@comune.rioloterme.ra.it](mailto:sindacoriolo@comune.rioloterme.ra.it)

Riolo Terme, 31 marzo 2015

**Decreto n. 6 / 2015**

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190/2014: APPROVAZIONE.

**IL SINDACO**

Premesso che:

la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e successive modificazioni, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, ha previsto limitazioni alla possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, di costituire o partecipare a società;

in particolare, l'art. 3 comma 27 dispone che le amministrazioni pubbliche "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";

il successivo comma 28 del medesimo art. 3 dispone che "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27" del medesimo articolo 3 e che la delibera "trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti";

il comma 29 del medesimo articolo ha fissato in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge citata, il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono cedere ai terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate ai sensi del precedente comma 27;

successivamente la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto con l'art. 1, comma 569 che "Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 copia informatica per consultazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile";

sono escluse dall'ambito di applicazione dei limiti previsti dal comma 27 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati (comma 32 bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

**Considerato che:**

il Comune di Riolo Terme, al fine di ottemperare a quanto indicato nelle norme citate, con la deliberazione consiliare n. 59 del 30 settembre 2013 ha effettuato la ricognizione delle società partecipate direttamente e, per ognuna, ha indicato le specifiche motivazioni in merito alla sussistenza dei presupposti per mantenere la propria partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

con deliberazione n. 4 del 28 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha aggiornato la ricognizione delle società partecipate ed ha formulato i necessari indirizzi ai fini dell'adozione del Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190/2014;

Il Sindaco, in relazione all'ambito di competenza, ha l'onere di approvare entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni al quale è allegata una specifica relazione tecnica, che stabilisce modalità e tempi di attuazione e che evidenzia i risparmi conseguibili;

Ritenuto, per tutto quanto sopra espresso e per le motivazioni che si ritengono riportate integralmente, di procedere all'adozione del Piano di Razionalizzazione di cui all'oggetto, predisposto alla luce e tenendo conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale con l'atto richiamato;

#### **DECRETA**

1. di approvare, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190/2014, il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni Comune di Riolo Terme, allegato unitamente alla relazione tecnica al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre affinché il presente provvedimento:  
- sia trasmesso alla Corte dei Conti;  
- sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

**IL SINDACO**  
Alfonso Nicolardi  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)  
copia informatica

## **PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ O DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE O**

### **INDIRETTE DEL COMUNE DI RIOLO TERME - ANNO 2015**

(ART. 1, COMMI 611 E 612 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190)

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014.

Tenuto altresì conto di quanto disposto all'art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge n. 244/2007.

Considerati gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale di Riolo Terme con l'atto C.C. n. 4 del 28 marzo 2015, Allegato b) del presente Piano Operativo per la Razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Faenza.

Considerato quanto indicato nella Relazione tecnica di cui al comma 612, art. 1 della suddetta Legge 190/2014, Allegato a), parte integrante e sostanziale del presente Piano Operativo.

Con **Decreto del Sindaco n. 6 del 31 marzo 2015** è stato approvato il Piano Operativo di cui all'oggetto nei termini di seguito esposti, pubblicato sul sito internet del Comune di Riolo Terme e trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata.

Si dà atto che sono già in corso alcuni processi di razionalizzazione del gruppo pubblico locale attivati dal Comune di Riolo Terme precedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 190/2014, anche in accordo con altri enti locali, STEPRA Soc. Cons. a r.l., e Amb.Ra S.r.l.

Inoltre, si dà atto che gli obiettivi di seguito enunciati sono ricavabili dalle motivazioni e conclusioni riportate nell'allegata e già citata Relazione tecnica e che le iniziative messe in campo per il loro raggiungimento saranno attuate secondo le modalità indicate nella Relazione medesima.

#### **Azione 1**

Trasmissione del presente Piano e indirizzi di razionalizzazione entro il 30 aprile 2015 a tutte le società partecipate dal Comune di Riolo Terme, affinché adottino iniziative coerenti con gli obiettivi fissati dalla normativa e dal Piano stesso. Tali iniziative dovranno riguardare obiettivi predefiniti, in termini di semplificazione di *governance* e/o di riduzione complessiva dei costi gestionali e degli organi amministrativi delle società. Alle società che si attiveranno in tali termini sarà chiesto di fornire un riscontro riguardo ai risultati raggiunti, entro il 31 dicembre 2015 e l'indicazione di quelli ragionevolmente ed eventualmente ottenibili nelle annualità successive.

#### **Azione 2**

Presidio dei processi di razionalizzazione e dismissione già in atto relativi STEPRA Soc. Cons. a r.l. per la quale, si prevede che le gestioni di chiusura attivate dai liquidatori incaricati non si concludano prima del 2016.

Avvio procedura per la cessione di Start Spa, secondo le modalità prescritte dello Statuto della Società stessa.

### **Azione 3**

- Attivazione, nel corso del 2015, di valutazioni congiunte con Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. al fine di verificare se vi siano i presupposti affinché la società possa assumere un nuovo ruolo propulsivo per progetti specifici per la promozione del credito etico-sostenibile, anche con specificità sul territorio faentino, in difetto di ciò occorrerà valutare la dismissione della partecipazione a partire dalle prossime annualità.
- Attivazione di un confronto a livello societario e con gli altri enti locali per l'evoluzione della società Terre di Faenza Soc. Cons a r.l. finalizzato a condividere politiche d'area vasta, attuabili anche attraverso processi aggregativi con altre realtà, nell'ambito di un processo di riorganizzazione nell'ambito dell'Unione della Romagna Faentina e su livello territoriale più ampio per le politiche di supporto al turismo. Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo un'ottica condivisa, occorrerà valutare l'eventuale dismissione della partecipazione dalla società o la liquidazione della stessa se condivisa con gli altri soci. [entro dicembre 2015 con effetti dall'esercizio 2016]
- Presidio del processo di integrazione tra le tre Agenzie romagnole per la mobilità e il trasporto pubblico, ricercando per quanto possibile la condivisione con tutti i soci pubblici interessati affinché tale nuovo soggetto diventi uno strumento per l'assolvimento di tutte le funzioni inerenti il trasporto pubblico degli enti locali soci. Tenuto conto dell'attuale stato delle iniziative di condivisione già in corso dal 2014, tale nuovo soggetto potrà essere operativo nel corso del 2016.

Prot. Gen. N. ....  
Class. 01-15 Fasc. .... /2015

#### **ALLEGATO a)**

#### **RELAZIONE TECNICA AL**

#### **PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ O DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE O**

#### **INDIRETTE DEL COMUNE DI RIOLO TERME**

## 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO E INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014 e degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale di Riolo Terme con l'atto C.C. n. 4 del 28 marzo 2015 che si allega, viene redatta la presente Relazione tecnica di cui al comma 612, art. 1 della suddetta Legge.

Con il citato atto C.C. n. 4 del 28 marzo 2015, il Consiglio Comunale di Riolo Terme ha aggiornato la ricognizione sulle partecipazioni comunali, di cui all'art. 3, comma 27 della Legge n. 244/2007, già effettuata con atto C.C. n. 59 del 30.09.2013, ridefinendo la natura e le caratteristiche dei soggetti partecipati facenti parte del Gruppo pubblico comunale, anche alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, oltre che delle esigenze gestionali dell'Ente e di sviluppo del territorio.

In tale sede, il Consiglio Comunale ha anche formulato indirizzi al Sindaco per la definizione del Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Faenza, di cui al citato art. 1, c. 612 della Legge n. 190/2014.

Le altre società partecipate dirette del Comune di Riolo Terme, invece, confermano le caratteristiche che la ricognizione del 2013 aveva valutato idonee a motivare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento quali organismi partecipati dall'Ente, ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge n. 244/2007. Tale norma prevede che le società possono essere partecipate dagli Enti se producono beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o producono servizi di interesse generale.

**Tab. 1 - Esito dell'aggiornamento della ricognizione delle partecipazioni dirette del Comune di Faenza ai sensi dell'art. 3, c. 27 della Legge n. 244/2007**

| Denominazione società                                      | Requisiti per il mantenimento di cui all'art. 3, c. 27 della Legge n. 244/2007 | Eventuali evoluzioni in corso o già oggetto di indirizzi di razionalizzazione (situazione attuale) |
|--|--|--|
| Ambra S.r.l.   | SI   | In corso processo di integrazione con le Agenzie locali per la mobilità di Forlì-Cesena e Rimini   |
| Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r. l. | SI   |  |
| Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.                       | SI   |  |
| Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale     | SI   |  |
| Lepida S.p.A.  | SI   |  |
| Senio Energia  | NO   | In corso procedura di vendita  |
| Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l.          | SI   |  |
| S.TE.P.RA. Soc. Cons. a r.l. in liquidazione               | SI   | Società posta in liquidazione  |
| Start Romagna Spa  | NO   | Da attivare procedura di dismissione   |

Come già accennato sopra, l'atto di aggiornamento della ricognizione sulla partecipabilità delle società del Comune di Riolo Terme, tenuto conto di quanto indicato all'art. 1, commi 611 e 612, ha inteso analizzare anche il "perimetro" delle partecipazioni nell'ambito del quale attivare le valutazioni

che il Sindaco dovrà effettuare nell'adottare il Piano Operativo per la razionalizzazione delle partecipate dirette e indirette dell'Ente, formulando conseguenti indirizzi per la definizione dello stesso.

Si ricorda che i criteri da utilizzare per valutare l'attuazione della razionalizzazione delle partecipate, in base a quanto stabilito dal citato comma 611 sono i seguenti:

- l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- l'aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo e delle strutture aziendali, nonché riduzione delle relative remunerazioni.

Il Consiglio Comunale di Riolo Terme, all'atto dell'aggiornamento della ricognizione delle società partecipate, effettuata con il citato atto C.C. n. 4 del 28 marzo 2015, ha inteso formulare i seguenti indirizzi al Sindaco per la definizione del Piano Operativo di Razionalizzazione di cui all'art. 1,

commi 611 e 612 della Legge 190/2014:

- A. delimitare l'ambito di razionalizzazione alle società partecipate direttamente e a quelle indirette che siano sottoposte a controllo o influenza dominante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile da società partecipate direttamente con quote di controllo oppure soggette a controllo analogo indiretto, tenuto conto che diversamente da quanto previsto dall'art. 3, comma 27 della legge finanziaria per il 2008, il perimetro dell'indagine del piano operativo di razionalizzazione non riguarda le sole partecipazioni dirette dell'Ente, ma ricomprende anche le partecipazioni societarie indirette;
- B. considerare solo le partecipazioni detenute in società, escludendo le partecipazioni dell'Ente nei soggetti aventi ulteriori forme giuridiche, quali ad esempio aziende speciali, fondazioni, associazioni, aziende consortili e consorzi tra enti locali, seguendo il dato letterale della norma;
- C. tenere conto dei seguenti indirizzi per la definizione del Piano Operativo di Razionalizzazione, da applicare all'analisi di singole specifiche società partecipate:
  - a) al di là delle valutazioni che saranno effettuate in base ai criteri di cui al citato art. 1, comma 611, della Legge 190/2014, occorre considerare le partecipazioni societarie del Comune di Riolo Terme anche in base alla strategicità e ai legami storici delle stesse con il territorio, fatto salvo il necessario presidio per la sostenibilità economico-finanziaria pluriennale delle partecipazioni;

- b) integrare eventualmente il Piano Operativo con indirizzi per l'attuazione di valutazioni condivise a livello di area vasta per verificare se vi siano i presupposti di razionalizzazione anche per società che soddisfano positivamente i criteri di cui al comma 611;
- c) nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), il Piano Operativo potrà prevedere che vengano effettuati anche studi di approfondimento per gli impatti economico-finanziari e patrimoniali di lungo periodo, da effettuare preventivamente all'attivazione di eventuali processi di cessione o recesso delle partecipazioni.

Tenuto conto dei citati indirizzi del Consiglio Comunale, il presente Piano Operativo prende atto del fatto che le partecipazioni dirette del Comune sono da ritenere mantenibili, ai sensi dell'art. 3, c. 27 della Legge 244/2007, in base a quanto disposto dalle citate norme contenute nella Legge di Stabilità 2015 e dai conseguenti indirizzi del Consiglio Comunale, vengono valutate le restanti partecipazioni all'interno delle seguenti categorie, ai fini dell'attuazione della razionalizzazione delle stesse:

1. società per le quali sussistono tutti i requisiti per il mantenimento della partecipazione nelle condizioni originarie;
2. società che presentano una o più criticità, in base ai criteri definiti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014;
3. società per le quali, sebbene non sussistano in senso stretto le criticità di cui al punto 1., possono essere oggetto di razionalizzazione tenuto conto del mutato quadro del settore di attività specifico in cui operano oppure in quanto possono essere soggetti idonei per eventuali processi di integrazione con altre partecipate, funzionali al perseguimento del presente piano di razionalizzazione.

Inoltre, si dà atto che, al di là di quanto stabilito dalla Legge n. 190/2014, il Comune di Riolo Terme, anche in accordo con altri enti locali del territorio, ha già attivato processi di dismissione o cessazione di partecipazioni societarie che sono da ritenere coerenti e integranti del presente Piano di razionalizzazione. Si tratta nello specifico della liquidazione già in atto della società STEPRA Soc. Cons. a r.l. e della procedura di dismissione delle quote di Senio Energia Spa.

Di seguito, prima di soffermarsi sull'analisi specifica delle singole partecipazioni societarie, anche ai fini della classificazione per categorie di cui sopra, si riepiloga nella seguente tabella (Tabella 2) la caratterizzazione delle società partecipate dal Comune di Riolo Terme da considerare nel perimetro di valutazione per la razionalizzazione, evidenziando eventuali casi di criticità nel confronto con i criteri di cui al citato comma 611.

**Tab. 2 - Caratterizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Riolo Terme sottoposte a controllo o ad influenza dominante, in base ai criteri definiti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014]**

Legenda:

- Rispetta già il criterio: RC
- Rispetta già il criterio, ma sono in corso o si possono prevedere comunque processi di razionalizzazione: RC+Raz.
- Non rispetta il criterio: NRC
- Non rientra nelle fattispecie: NF

| Società (dirette e indirette, facenti parte del perimetro di valutazione individuato dall'Atto di indirizzi C.C. n. 4 del 28 marzo 2015 | Società non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge 244/2007 | Società composte da soli amministratori o da un numero di essi superiore a quello dei dipendenti (numero dei dipendenti aggiornato al bilancio 2013) | Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate | Aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali di rilevanza economica        | Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo e delle strutture aziendali e riduzione delle relative remunerazioni |
|---|---|--|--|---|--|
| Ambra S.r.l.<br><u>CAT. 1</u>   | RC  | RC   | RC   | In corso processo di integrazione con Agenzie locali per la mobilità di Forlì-Cesena e Rimini | RC<br>Amministratore unico / Compenso degli amministratori all'interno dei limiti di legge   |
| Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r. l.<br><u>CAT. 1</u>   | RC  | RC   | RC   | NF  | RC<br>Numero e compenso degli amministratori all'interno dei limiti di legge   |
| Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.<br><u>CAT. 2</u>   | RC  | RC   | RC   | NF  | NF   |
| Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale<br><u>CAT. 2</u>   | RC  | RC   | RC   | NF  | NF   |
| Lepida S.p.A.<br><u>CAT. 1</u>  | RC  | RC   | RC   | NF  | RC<br>Numero e compenso degli amministratori all'interno dei limiti di legge   |
| Senio Energia S.p.A.<br><u>CAT. 1</u>   | NRC   | RC   | NRC  | NF  | RC<br>Numero e compenso degli amministratori all'interno dei limiti di legge   |
| Start Romagna Spa<br><u>CAT. 2</u>  | <u>NRC</u><br>Da attivare dismissione ai sensi dell'art. 3, comma 28 della L.244/2007   | RC   | RC   | NF  | NF   |
| Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l.<br><u>CAT. 2</u>  | RC  | <u>NRC</u><br>3 unità di personale dipendente e CdA composto da 7 membri   | RC   | NF  | RC<br>Numero e compenso degli amministratori all'interno dei limiti di legge   |
| S.TE.P.R.A. Soc. Cons. a r.l. in liquidazione<br><u>CAT. 2</u>  | RC  | <u>NRC</u><br>Società già in liquidazione, non ha personale dipendente ed è amministrata da un liquidatore   | RC   | NF  | RC<br>Amministratore unico (liquidatore) / Compenso all'interno dei limiti di legge  |



Poiché, la Legge di Stabilità amplia anche alle partecipazioni dirette l'esigenza di attuare la razionalizzazione, il Consiglio Comunale ha fornito appositi indirizzi per la definizione del "perimetro" nell'ambito del quale attivare le valutazioni e le eventuali azioni di razionalizzazione.

Innanzitutto, si dà atto che le partecipate indirette attraverso le società facenti parte della categoria 1., per una sorta di proprietà transitiva, sono da ritenere analogamente ad esse come non soggette a necessità di razionalizzazione, a meno che le stesse società partecipate direttamente non valutino necessaria l'attività di specifici processi di razionalizzazione del proprio gruppo, tenuto conto anche degli indirizzi che i soci e in particolare il Comune di Riolo Terme intenderanno fornire in linea generale, in ottica di *governance* condivisa ed efficiente.

In secondo luogo, dando atto che a tutte le società partecipate direttamente, saranno formulati indirizzi formali affinché provvedano ad effettuare istruttorie e valutazioni per una razionalizzazione del proprio gruppo, tenuto conto dei criteri di cui alla Legge di Stabilità 2015 e degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, si ritiene opportuno e ragionevole limitare il Piano Operativo di Razionalizzazione alle indirette di controllo o su cui si ravvisi influenza dominante, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, oltre che a quelle per cui è attivo il controllo analogo, ovviamente esercitati indirettamente attraverso le partecipazioni di livello superiore. La Tabella 2, perciò, è già stata costruita tenendo conto di tale perimetro di valutazione.

Tale limitazione si giustifica per due ordini di motivazioni. Da un lato, l'ampliamento eccessivo del "perimetro" delle partecipazioni potrebbe disperdere energie, rendendo meno efficaci e adeguate le azioni che saranno attivate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano. D'altra parte, è evidente che l'esito di eventuali azioni di razionalizzazione intraprese nei confronti di soggetti per i quali non sussistono requisiti di controllo o influenza dominante dipende da fattori molto più difficili da presidiare da parte del "socio indiretto" ed effettivamente indipendenti dalla propria volontà. Tali soggetti, potranno essere oggetto di una seconda fase di razionalizzazione, a seguito delle valutazioni sull'esito di raggiungimento degli obiettivi del presente Piano.

Di seguito si forniscono sintetiche valutazioni per la razionalizzazione riguardo ad ogni singola partecipata, focalizzando maggiormente l'attenzione su quelle che nella Tabella 2 sono state indicate nella Categoria 2.

#### **Ambra S.r.l. (Cat. 1)**

Si tratta di una società essenziale per l'assolvimento delle funzioni inerenti il trasporto pubblico locale, comunque, in ottica di razionalizzazione già attivata in ottica di area vasta si dà atto che è in corso un processo di integrazione condiviso tra le Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini al fine di costituire un'unica agenzia romagnola con evidenti economie di scala e razionalizzazioni degli assetti gestionali delle stesse, tra cui evidentemente anche il passaggio da tre organi amministrativi ad uno. Inoltre, negli ultimi anni la società effettua per il Comune il trasporto scolastico come linea pubblica urbana. Valore nominale della partecipazione € 1.230 (1,230% sul capitale sociale)

#### **Angelo Pescarini Soc. Cons. a r.l. (Cat. 1)**

Si tratta di una società con un forte radicamento storico sul territorio faentino, in quanto nasce dal processo di esternalizzazione e di progressiva trasformazione societaria del centro di formazione professionale di Faenza, poi integrato con gli altri del territorio ravennate. Svolge ancora una funzione fondamentale nel campo del settore della formazione professionale a livello locale, collocandosi in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla società. Valore nominale della partecipazione € 1.666,66 (1,661% sul capitale sociale)

#### **Banca Etica Soc. Coop. p.a. (Cat. 2)**

Nonostante sussistano ancora i presupposti per il mantenimento della partecipazione in Banca Popolare Etica, ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge 244/2007, vista anche l'esigua quota di partecipazione detenuta e in ottica complessiva di razionalizzazione si ritiene opportuno attivare, nel corso del 2015, un percorso di valutazioni congiunte con Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. al fine di verificare se la società possa assumere un nuovo ruolo propulsivo per progetti specifici per la promozione del credito etico-sostenibile, anche con specificità sul territorio faentino. In difetto di ciò occorrerà valutare la dismissione della partecipazione a partire dalle prossime annualità.

Effetti economico-patrimoniali della eventuale dismissione, nel caso in cui le valutazioni congiunte non evidenzino processi evolutivi e maggiore intervento sul territorio faentino: rimborso da parte della Banca al Comune di Riolo Terme della quota azionaria, prudenzialmente individuata al valore di partecipazione al capitale sociale al 31.12.2013, pari ad € 105,00. (pari allo 0,0002 del capitale sociale).

#### **Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale (Cat. 2)**

Si tratta di una società con un forte radicamento storico sul territorio, con possibilità di erogare servizi e finanziamenti alle diverse attività artigianali e industriali medio-piccole del territorio e a sostegno delle attività agricole.

Comune di Riolo Terme quota n. 25 azioni del valore nominale di € 10, pari ad € 250,00 ( 0,064% sul capitale sociale)

#### **Lepida S.p.A. (Cat. 1)**

La società è stata costituita "in house providing" dalla Regione Emilia-Romagna che ne è il socio di maggioranza (98,845%) e dagli Enti locali del territorio regionale, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione pubblica.

Pertanto, si tratta di un soggetto non razionalizzabile ai sensi del comma 611, ed è da ritenere strumento funzionale e strategico utilizzare appieno la rete pubblica in fibra ottica, con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'affidabilità dei servizi. Quota di partecipazione valore nominale di € 1.000. (0,0016% sul capitale sociale)

#### **Società d'Area Terre di Faenza Soc. Cons a r.l. (Cat. 2)**

Tenuto conto che è in fase di definizione l'Ufficio Turistico Unico dell'Unione della Romagna Faentina, la partecipazione pubblica locale della società non potrà più configurarsi con l'originaria caratterizzazione di principale propulsore della gestione, nonostante si tratti di società a maggioranza privata. Tale assetto garantisce alla stessa anche un'importante livello di operatività.

Inoltre, anche la compagine societaria privata, negli ultimi esercizi ha evidenziato un minore contributo alla *governance* della società.

Pertanto, si ritiene opportuno attivare un confronto a livello societario e con gli altri enti locali per l'evoluzione della società Terre di Faenza Soc. Cons a r.l. finalizzato a condividere politiche d'area vasta, attuabili anche attraverso processi aggregativi con altre realtà, nell'ambito di un processo di riorganizzazione nell'ambito dell'Unione della Romagna Faentina e su livello territoriale più ampio per le politiche di supporto al turismo. Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo un'ottica condivisa, occorrerà valutare l'eventuale dismissione della partecipazione dalla società o la liquidazione della stessa se condivisa con gli altri soci.

Eventuali effetti economico-patrimoniali della razionalizzazione in caso di dismissione: ricavo di cessione o rimborso da parte della Società al Comune di Riolo Terme della quota posseduta dallo stesso è stimabile al valore di partecipazione del capitale sociale al 31.12.2013 pari ad € 4.128,00 (4,255% sul capitale sociale).

#### **STEPRA S.r.l. (in liquidazione) (Cat. 2)**

La società è nata per svolgere una mirata attività di promozione economica del territorio ravennate, realizzando aree destinate all'insediamento di unità produttive.

La società è stata posta in liquidazione avendo assolto ai propri obiettivi e tenuto conto dell'impossibilità della stessa a proseguire ulteriormente la propria attività, a causa della complessa fase congiunturale che ha colpito in modo pesante il mercato immobiliare, in particolare quello delle aree produttive.

Effetti economico-patrimoniali della razionalizzazione: si tratta di un processo di liquidazione già in atto che nasce da evidenze gestionali, piuttosto che da valutazioni discendenti dai criteri fissati dalla Legge 190/2014. Il Comune di Riolo Terme detiene una quota di partecipazione ampiamente minoritaria, pari allo 0,140% del capitale sociale (valore della partecipazione al 31.12.2013 € 386,71 pari allo 0,0140% del capitale sociale. Il processo di liquidazione dovrebbe concludersi entro il 2016.

**Start Romagna Spa (Cat. 2)** essenziale per l'assolvimento delle funzioni inerenti il trasporto pubblico locale, comunque, in ottica di razionalizzazione già attivata in ottica di area vasta si dà atto che è in corso un processo di integrazione condiviso tra le Agenzie locali per la mobilità

e il trasporto pubblico delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini al fine di costituire un'unica agenzia romagnola con evidenti economie di scala e razionalizzazioni degli assetti gestionali delle stesse, tra cui evidentemente anche il passaggio da tre organi amministrativi ad uno. Inoltre, negli ultimi anni la società effettua il trasporto scolastico come linea pubblica urbana.

Pertanto, non risulta tra le società oggetto di iniziative di razionalizzazione ai sensi del citato comma 611.

Valore della partecipazione € 2.311 (0,00797% del capitale sociale)

## **2. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE**

L'attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Riolo Terme, tenuto conto di quanto esposto al paragrafo 1. sarà attuato come indicato di seguito per punti.

1. Coinvolgimento e sensibilizzazione di tutte le società partecipate rientranti nel perimetro di potenziale razionalizzazione, riguardo all'esigenza di attuare processi di efficientamento e riduzione dei costi di gruppo. L'attività di promozione di tali processi, sarà effettuata attraverso la trasmissione di una apposita nota di sollecito a cui sarà allegato anche il presente Piano, oltre che mediante eventuali interventi in sede assembleare, laddove il Comune di Riolo Terme detiene quote di partecipazioni sufficienti ad indirizzare la discussione e la condivisione tra i soci. Alle società sarà richiesto di fornire un riscontro sugli eventuali obiettivi di razionalizzazione da esse individuati, sui tempi e i livelli di raggiungimento degli stessi.
2. Per le società individuate nella sopra descritta Categoria 2, il Comune di Riolo Terme si attiverà con la seguente gradualità di massima:
  - a) valutazioni in ordine alla fattibilità della cessione della propria quota di partecipazione, operando di conseguenza;
  - b) se non risulterà efficiente o fattibile procedere con la cessione della quota, si richiederà di procedere al recesso ai sensi di quanto previsto dallo statuto societario, dal Codice Civile e dall'art. 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  - c) in ogni caso, le iniziative di cui ai precedenti punti a) e b) potranno essere accompagnate dall'attivazione di tavoli di condivisione con gli altri soci istituzionali ed enti locali per verificare la possibilità di procedere alla razionalizzazione attraverso accorpamenti e integrazioni societarie in ambiti territoriali di area vasta. Tali processi potranno interessare in particolare le iniziative di razionalizzazione relative a Terre di Faenza, tenuto conto di quanto per esse specificatamente indicato al paragrafo 1.

### **3. OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015**

Tenuto conto degli indirizzi del Consiglio Comunale citati al paragrafo 1. e di quanto disposto dall'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 190/2014, il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Riolo Terme, si pone obiettivi generali di efficientamento del Gruppo pubblico comunale.

In primo luogo verranno forniti indirizzi in tal senso a tutte le società, affinché adottino iniziative coerenti con gli obiettivi fissati dalla normativa e dal Piano stesso. Tali iniziative dovranno riguardare obiettivi pre-definiti, in termini di semplificazione di *governance* e/o di riduzione complessiva dei costi gestionali e degli organi amministrativi delle società. Alle società che si attiveranno in tali termini sarà chiesto di fornire un riscontro riguardo ai risultati raggiunti, entro il 31 dicembre 2015 e l'indicazione di quelli ragionevolmente ed eventualmente ottenibili nelle annualità successive. Il Comune di Riolo Terme invierà tali note di indirizzo alle società ricedenti nel perimetro potenzialmente soggetto a razionalizzazione, entro il 30 aprile del 2015, richiedendo di ricevere dalle stesse elementi di ritorno per la rendicontazione del proprio Piano Operativo.

Nello specifico delle dismissioni di partecipazioni o di razionalizzazione del Gruppo pubblico per i casi ricadenti nella sopra richiamata Categoria 2, il Comune di Riolo Terme si pone i seguenti obiettivi, dando atto che il processo di liquidazione o recesso in corso per Senio Energia Spa e STEPRA Soc. Cons. a r.l. l. sono già in corso e, in particolare per quanto riguarda quest'ultima potrebbero produrre effetti già a valere dall'esercizio 2015:

- attivazione, nel corso del 2015, di valutazioni congiunte con Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. al fine di verificare se vi siano i presupposti affinché la società possa assumere un nuovo ruolo propulsivo per progetti specifici per la promozione del credito etico-sostenibile, anche con specificità sul territorio, in difetto di ciò occorrerà valutare la dismissione della partecipazione a partire dalle prossime annualità;
- attivazione di un confronto a livello societario e con gli altri enti locali per l'evoluzione della società Terre di Faenza Soc. Cons a r.l. finalizzato a condividere politiche d'area vasta, attuabili anche attraverso processi aggregativi con altre realtà, nell'ambito di un processo di riorganizzazione nell'ambito dell'Unione della Romagna Faentina e su livello territoriale più ampio per le politiche di supporto al turismo. Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo un'ottica condivisa, occorrerà valutare l'eventuale dismissione della partecipazione dalla società o la liquidazione della stessa se condivisa con gli altri soci [entro dicembre 2015 con effetti dall'esercizio 2016];
- presidio del processo di integrazione tra le tre Agenzie romagnole per la mobilità e il trasporto pubblico, ricercando per quanto possibile la condivisione con tutti i soci pubblici interessati affinché tale nuovo soggetto diventi uno strumento per l'assolvimento di tutte le funzioni inerenti il trasporto pubblico degli enti locali soci, valutando la congruità dei conseguenti costi gestionali della struttura e ferma restando la sostenibilità economico-finanziaria pluriennale della nuova società; indicativamente, tenuto conto dell'attuale stato delle iniziative di condivisione già in corso dal 2014, tale nuovo soggetto potrà essere operativo nel corso del 2016;